

INPS

**REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DELL'ASSEGNO
TEMPORANEO INTEGRATIVO AGLI ISCRITTI ALLA
GESTIONE ASSISTENZA MAGISTRALE E LORO
SUPERSTITI E PER LA CONCESSIONE DELL'ASSEGNO
INTEGRATIVO PER MALATTIA AGLI ISCRITTI ALLA
GESTIONE ASSISTENZA MAGISTRALE**

TITOLO I

Assegno temporaneo integrativo

Articolo 1

Beneficiari della prestazione

1. Sono beneficiari della prestazione, purché in possesso dei requisiti soggettivi di cui all'art. 2:
 - a) gli iscritti alla Gestione assistenza magistrale;
 - b) le seguenti categorie di superstiti, già conviventi e a totale carico dell'iscritto/a alla Gestione assistenza magistrale alla data del decesso:
 - la vedova o il vedovo dell'iscritto/a che non abbia contratto nuovo matrimonio;
 - la parte superstite dell'unione civile che non abbia reso nuova dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile;
 - l'orfano minorenni dell'iscritto/a;
 - l'orfano maggiorenne dell'iscritto/a se studente e, comunque, fino al 26° anno di età;
 - l'orfano maggiorenne dell'iscritto/a celibe/nubile e permanentemente e totalmente inabile al lavoro;
 - in mancanza di vedovo/a e orfano, il genitore dell'iscritto permanentemente e totalmente inabile al lavoro
 - in mancanza di vedovo/a, orfano e genitore, il fratello o la sorella maggiorenni dell'iscritto/a celibi/nubili permanentemente inabili al lavoro.
2. L'assegno temporaneo integrativo è concedibile una sola volta in relazione al medesimo dante causa.

Articolo 2

Requisiti soggettivi

1. L'assegno temporaneo integrativo è riconosciuto ai soggetti di cui all'art. 1, comma 1, lettera a) collocati a riposo per raggiunti limiti

di età o dispensati dal servizio per motivi di salute, senza diritto a pensione o con reddito complessivo annuo riferito al nucleo familiare di appartenenza, inclusi eventuali redditi esenti, non superiore a € 10.230,00. Il predetto limite reddituale è maggiorato del 10% per ogni componente del nucleo familiare a carico dell'iscritto/a.

2. L'assegno temporaneo integrativo è riconosciuto ai soggetti di cui all'art. 1, comma 1, lettera b), con reddito complessivo annuo riferito al nucleo familiare di appartenenza, inclusi eventuali redditi esenti, non superiore a € 8.530,00. Il predetto limite reddituale è maggiorato del 10% per ogni componente del nucleo familiare, oltre il richiedente, a carico dell'iscritto/a alla data del decesso.

3. L'assegno temporaneo integrativo può essere concesso una sola volta nell'anno solare e con riferimento al requisito reddituale riferito all'anno precedente quello di presentazione della domanda.

Articolo 3

Oggetto della prestazione

L'assegno temporaneo integrativo consiste nell'erogazione di un contributo economico pari alla differenza tra il reddito complessivo annuo riferito al nucleo familiare di appartenenza e l'importo di € 10.230,00 per i beneficiari di cui all'art. 1, comma 1, lettera a), incrementato delle eventuali maggiorazioni spettanti, e di € 8.530,00 per i beneficiari di cui all'art. 1, comma 1, lettera b), incrementato delle eventuali maggiorazioni spettanti.

TITOLO II

Assegno integrativo per malattia

Articolo 4

Beneficiari della prestazione

Sono beneficiari della prestazione, purché in possesso dei requisiti soggettivi di cui all'art. 5, gli iscritti alla Gestione assistenza magistrale in attività di servizio.

Articolo 5

Requisiti soggettivi

L'assegno integrativo per malattia è riconosciuto ai soggetti di cui all'art. 4, che incorrano nella sospensione o riduzione della retribuzione in misura pari o superiore al 50% per periodi di assenza dal lavoro per malattia verificatisi non oltre i 12 mesi precedenti la data di invio della domanda.

Articolo 6

Oggetto della prestazione

L'assegno integrativo per malattia consiste nell'erogazione di un contributo economico di importo variabile in relazione al valore ISEE del nucleo familiare di appartenenza del beneficiario e alla tipologia di decurtazione stipendiale, come di seguito indicato:

- a) in caso di sospensione della retribuzione, il contributo erogato è pari all'80% della retribuzione lorda in caso di valore ISEE del nucleo familiare di appartenenza fino a € 24.000,00 e pari al 60% della retribuzione lorda per valori ISEE superiori a € 24.000,00;
- b) in caso di riduzione della retribuzione in misura pari o superiore al 50%, il contributo erogato è pari al 40% della retribuzione lorda in caso di valore ISEE del nucleo familiare di appartenenza fino a € 24.000,00 e pari al 30% della retribuzione lorda per valori ISEE superiori a € 24.000,00.

TITOLO III

DISPOSIZIONI COMUNI

Articolo 7

Procedura di concessione

1. La concessione dei benefici di cui ai Titoli I e II è accordata nei limiti delle disponibilità finanziarie previste annualmente nel bilancio dell'Istituto per le prestazioni in parola. Di tali disponibilità verrà dato conto all'inizio di ogni anno finanziario nelle apposite sezioni del sito istituzionale riservate alle singole prestazioni.
2. Le domande sono esaminate al termine di ciascun trimestre dell'esercizio finanziario di riferimento. In caso di eccedenza di domande rispetto al budget trimestrale assegnato, sarà stilata una graduatoria sulla base dei criteri di cui all'art. 8. Le domande non collocate utilmente in graduatoria verranno riesaminate nei trimestri successivi sino, e non oltre, al compimento dell'esercizio finanziario in corso.
3. La domanda di accesso alla prestazione deve essere presentata attraverso apposito modulo compilabile e stampabile accedendo dall'area Servizi on line del sito internet dell'Istituto www.inps.it.

Articolo 8

Criteri per la predisposizione della graduatoria

1. Nell'ipotesi di cui all'art. 7, comma 2, le domande saranno ordinate secondo il criterio della maggiore anzianità di iscrizione alla Gestione assistenza magistrale.
2. In caso di parità di posizione in graduatoria, prevale il beneficiario che non si sia collocato in posizione utile nella graduatoria relativa al trimestre precedente.
3. La Direzione centrale competente procederà alla definizione e pubblicazione della graduatoria di cui al comma 1 sul sito internet dell'Istituto www.inps.it entro il trimestre successivo a quello di riferimento.

Articolo 9

Concessione del beneficio

1. Il beneficio è concesso con determinazione del Direttore centrale della Direzione competente.
2. Il rigetto della domanda di concessione del beneficio è comunicato all'interessato all'indirizzo di residenza indicato nella domanda di concessione della prestazione.

Articolo 10

Istanza di riesame e controversie giudiziarie

1. Avverso il rigetto della domanda di concessione del beneficio è ammessa istanza di riesame, da inoltrare alla Direzione centrale competente, entro il termine di 30 giorni dalla ricezione della comunicazione del rigetto medesimo. Le istanze sono decise entro il termine di 30 giorni decorrente dalla data della loro ricezione.
2. In caso di controversia giudiziaria, il foro competente è quello di Roma.

Articolo 11

Disciplina transitoria

Le domande di concessione del beneficio pervenute in data anteriore a quella di entrata in vigore del presente Regolamento sono esaminate e definite secondo il regime previgente.

Articolo 12

Entrata in vigore

Il presente Regolamento entra in vigore dalla data di adozione della determinazione presidenziale di approvazione ed è pubblicato sul sito internet dell'Istituto www.inps.it entro 15 giorni dalla predetta data di adozione.